

## V. NOTE A MARGINE

1. *Note a margine*. – Questi appunti, taluni dei quali di origine lontana o addirittura lontanissima, provengono da uno scartafaccio di «spunti e spuntini» che ho l'abitudine di alimentare quotidianamente con notizie volanti gettate giù su pezzulli occasionali di carta (una volta, ai bei tempi in cui fumavo la pipa, anche sul risvolto delle bustine di fiammiferi Minerva), nonché spesso con ritagli di giornali. Niente di grosso, intendiamoci. Lo scartafaccio lo sfoglio in continuazione, facendone defluire ogni volta parecchio del materiale e destinando parecchio di questo, dopo un'attenta rilettura, al cestino. Ciò che rimane nel fascicolo, insomma, non è gran che dal punto di vista materiale, pur se l'opera incessante di selezione lo rende ai miei occhi sempre più problematico, sempre più ricco di spunti e spuntini che non ho l'animo o la capacità di sviluppare o anche soltanto di rendere pubblici, in sede di «trucioli». Sicché temo forte che, quando sarò uscito di scena, se i miei successori non eseguiranno (ripeto: non eseguiranno) la disposizione di strappare in minutissimi pezzi tutto ciò che resta delle mie carte, in tal caso potranno venire alla luce mie note volanti del tipo di queste che passo a trascrivere. Prima: a proposito dello stilema «cul-de-sac» ha scritto Voltaire che «la populace les a nommées culs et les reines ont été obligées de le nommer ainsi». Seconda: nel processo di Lione, 1894, contro l'anarchico Sante Caserio uccisore del presidente Sadi Carnot, a domanda del Pubblico Ministero se sia vero che avrebbe voluto uccidere in Italia il re e il papa, l'imputato risponde: «Oh no. Non escono mai insieme». Terza: in ordine a certi deplorabili malversatori dell'antica *respublica romana*, oggi «blindati» in Italia per legge: «*Fures privatorum furtorum in nervo atque in compedibus aetatem agunt, fures publici in auro atque in purpura*» (parole di Catone maggiore, in Malcovati fr. 224). Niente di straordinario, d'accordo. Ma non venitemi a dire che queste cosette intravviste con la coda dell'occhio siano tutte insipide. Qualche pizzicorino lo danno. Ecco a che serve la coda dell'occhio.

2. *Incontri sí e incontri no*. – Il principe delle osservazioni fatte con la coda dell'occhio è stato in Italia, almeno a mio avviso, il grandissimo giornalista Indro Montanelli, scomparso ultranovantenne nel 2001. Tra le sue cose migliori vi sono indubbiamente gli «incontri» con i più diversi personaggi del secondo Novecento di cui egli ha riferito in tanti elzeviri del *Corriere della Sera* poi raccolti in vari preziosi volumi. Non si trattava di semplici interviste, ma di sintesi pacate e lucidissime in cui Montanelli riversava una o più interviste col personaggio designato, ogni volta cogliendone la verità, o per lo meno il tratto inconfondibile e indimenticabile, mediante il colpo d'occhio a sorpresa che dedicava a qualche particolare. Impostava insomma il quadro alla guisa di un pittore impressionista: per come vedeva e solo per come vedeva il personaggio. E se il quadro non gli pareva aver colto l'intima identità del soggetto studiato, l'«incontro» non lo pubblicava, o almeno non lo pubblicava come tale. Stupendo, tanto per citarne uno, l'incontro col pososo conte Sforza, ministro della Repubblica per gli affari esteri, che si riteneva l'unico e sommo esperto di questo delicatissimo ramo e che, per sfoggio di cortesia diplomatica, gli chiese a sua volta vari giudizi basati sulle sue esperienze di inviato speciale prendendo vistosamente appunti su certi suoi fogliuzzi: fogliuzzi che però Mon-

tanelli «vide» con la coda dell'occhio essere gettati tutti negligenemente nel cestino mentre la porta gli si chiudeva alle spalle dopo la presa di congedo. Ancora piú gustoso di quello col conte Sforza sarebbe riuscito, ne sono certo, l'incontro col filosofo Benedetto Croce se fosse stato rodato e pubblicato. Solo da una lettera resa pubblica il 22 luglio 2003, nel secondo anniversario della morte, abbiamo appreso che Montanelli, obbedendo a un invito del proprio direttore, un'intervista a Croce la tentò, ma non riuscì a realizzarla e ne fu per vero molto contento. Si era intorno alla metà del secolo e don Benedetto, lodato e venerato da ogni parte d'Italia (non vi dico a Napoli), non si risolve ad avere troppa fiducia di uscir bene dalla penna smagata del giornalista. Quando Montanelli, avendo preventivamente ottenuto appuntamento per lettera, si presentò a casa sua gli fece sorprendentemente dire dai familiari di non poterlo ricevere a causa di un improvviso mal di testa. «Benissimo» disse secco Montanelli, e precisò francamente che tra le cose che non aveva mai avuto voglia di fare vi era per l'appunto un'intervista a Benedetto Croce; dopo di che salutò in fretta e tolse il disturbo. Non senza aver rimarcato con la coda dell'occhio tutto quel di interessante che nell'episodio c'era da vedere.

3. *L'elogio dei maestri*. – Sarò sincero. Anch'io come Montanelli non ho mai sentito il gusto di intrattenermi a quattr'occhi con Benedetto Croce, pur avendone avuto molteplici occasioni, causa gli amici in comune, prima e dopo la caduta del fascismo. Ne ho onorato come si doveva l'altissima figura quando è morto, ma confesso che in vita egli era troppo e da troppi smaccatamente venerato perché il mio carattere mi inducesse ad inserirmi nel coro. Precisamente lo stesso mi è capitato, curioso no?, per il «miracolo di San Gennaro», che si verifica a Napoli almeno due volte all'anno, a cui peraltro non ho mai voluto assistere. Perché, mettiamo questo punto ben in chiaro, la fede (religiosa, sociale, politica e via continuando) è un sentimento di illimitato valore dal quale anch'io sono (forse sin troppo) pervaso: chi mi conosce da vicino sa bene quali e quante sono le «questioni di principio» su cui mi irrigidisco. Ma le esternazioni fideistiche di certa gente sono ben altra cosa e molto spesso coprono il niente, se non addirittura piú o meno sporchi interessi, dei quali con la coda dell'occhio non è difficile accorgersi e poi disgustarsi. Mettiamo, per non divagare eccessivamente, i «maestri» di studio, ed in particolare quelli universitari. Io dei miei maestri ho un ricordo devoto e incancellabile, ma lo conservo forse anche perché essi non mi si sono mai dimostrati possessivi e gelosi, anzi proprio perché da loro, sono stato sempre incitato alla pacata discussione ed alla frequentazione di altri studiosi di alta levatura, con i quali ero lasciato libero di porli a confronto (beninteso, senza procedere a sciocche misurazioni comparative del tipo «maggiore-minore»). Pienamente giusto, dunque, se non addirittura doveroso, che io e chiunque altri come me di quei maestri, quando ci capita l'occasione, ricordiamo con nostalgia le persone e tessiamo con devozione l'elogio. Meno naturale è invece l'uso odierno di dispensare a scroscio il titolo di maestro, anzi di Maestro con la emme maiuscola, al riverito professor Questo o Quello che ti ha «diretto» (se pur mai lo ha fatto) nella confezione di una monografia, sopra tutto quando essa sia la così detta «opera prima». Vi è qualche cosa in quest'uso che mi ricorda la reverenza che in altri tempi si manifestava vistosamente in Italia verso Mussolini: il quale dapprima venne da noi denominato il Duce e piú tardi, negli anni supremi del suo regime politico, soleva essere designato, in tutte maiuscole, come il DUCE. Tuttavia mi fa piacere il notare con la coda dell'occhio che in ta-

luni casi piuttosto eccezionali l'elogio al maestro, anche se tecnicamente un po' fuori misura, esprime davvero sincerità e affetto, cioè autentica riconoscenza per l'aiuto e l'incoraggiamento da lui costantemente prodigati. Cosa, questa, rilevabile in un recente scritto di Massimo Miglietta (*Elaborazione di Ulpiano e di Paolo intorno al «certum dicere» nell'«edictum generale de iniuriis»*, Lecce 2002) in cui non si poteva rievocare con parole più accorate la benevola figura di uno studioso da me stimatissimo che ci ha lasciati d'improvviso e anzi tempo, Ferdinando Bona.

4. *L'arca*. – Il pregevole saggio del Miglietta è inserito in un'elegante collana di brevi monografie giusromanistiche inaugurata nel 2002 dal Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università di Lecce (e quando dico elegante voglio dire attraente non solo nella sostanza dei contributi, ma anche nella forma editoriale, specie nella copertina). Nella speranza che i due coordinatori della bella iniziativa, Francesco Grelle e Francesca Lamberti, sappiano resistere alla tentazione (che talvolta è, lo so bene, tacita imposizione) di inserire nella raccolta qualche trombonata di autorevoli colleghi (anzi Maestri), esprimo il mio plauso di vecchio amatore di imprese del genere. E sono lieto di aggiungere che molto interessante è anche il numero 2 della collana, intitolato «*Pecunia in arca*» e scritto da Andreas Wacke (in traduzione italiana di F. Lamberti) a sviluppo di suoi ben noti precedenti studi. Veramente felice il modo in cui il Wacke, pur riferendosi rigorosamente al diritto romano, riesce a cogliere le occasioni opportune per «compararlo» in positivo e in negativo al moderno diritto tedesco ed al mondo in cui viviamo (faccio per dire: da un lato spiegando come gli antichi supplissero alla comodità del «bancomat», dall'altro chiarendo che i mercanti di allora usavano riunirsi e contrattare nei templi non perché fossero sempre dei volgaroni giustamente deplorati dal giovane Gesù, ma piuttosto perché i templi di pietra erano tra i luoghi più adatti per mettere al sicuro danaro e mercanzie). Ci vuole molta esperienza e molto amore verso l'insegnamento (quello vero, quello rivolto agli studenti giovani) per esprimersi gradevolmente e persuasivamente così. Quanto alla cosa mobile denominata «*arca*», A. Wacke già sa benissimo che la parola si conserva tale e quale, nel senso di cassaforte, nel linguaggio nobile italiano, ma forse non sa (e glielo rivelo qui io) che essa sopravvive anche nel linguaggio corrente di certi dialetti italiani, per esempio di quelli abruzzesi: il che ho scoperto poco tempo fa intrattenendomi, come è mia abitudine e godimento, con gente alla buona che mi capita di incontrare qua e là. Basta, non voglio che l'argomento mi prenda la mano e mi induca a impiantare anche in questa sede discussioni esegetiche con l'amico Wacke. Al quale mi permetto solo di suggerire una rilettura di Ulp. D. 19.2.19.5 («*Si inquilinus arcam aeratam in aedes contulerit et aedium aditum coangustaverit dominus, verius est ex conducto eum teneri ..., sive scit sive ignoraverit, rell.*»): testo in cui «*sive scit sive ignoraverit*» mi pare chiaramente interpolato da un poveruomo affetto da «Vulgarismus» completomane, il quale non soltanto ha trascurato la sintassi scrivendo «*scit*» per «*sciverit*», ma ha anche omesso di tener presente, l'ingenuo, che il caso pratico riferito da Ulpiano riguardava esclusivamente un locatore immobiliare ben cosciente del fatto che il locatario aveva introdotto negli edifici una preziosa cassaforte rivestita di bronzo dalle dimensioni molto grandi. Si stava molto attenti, nel mondo romano come anche oggi, al numero, al tipo e alle dimensioni degli «*invecta et illata*» dal conduttore, anche e sopra tutto a tutela dei propri interessi nella dannata ipotesi di mancato pagamento del canone. Ecco perché il nostro lo-

catore (secondo una mia supposizione maligna) passò piú tardi a «*coangustare*» l'ingresso, sicché l'arca non potesse essere portata fuori senza che egli lo venisse a sapere; ed ecco perché l'inquilino ebbe tutte le ragioni, avendo beninteso saldato il canone, d'agire contro di lui acché gli aprisse a proprie spese un «*aditus ad arcam tollendam*». Se la materia del contendere non fosse questa, che «caso» sarebbe il caso evidenziato da Ulpiano?

5. «*Mobbing*» e «*bossing*». – A voler tradurre in mentalità e linguaggio moderni la controversia di cui parla Ulpiano nel citato D. 19.2.19.5, direi che il giurista romano ci ha posti di fronte ad un comportamento di «mobbing» esercitato dal locatore (e *dominus*) dell'immobile nei confronti del locatario che vi aveva immesso una voluminosa e presumibilmente preziosa *arca*. Già intravvedo con la coda dell'occhio le risatine di scherno di qualche mio lettore, il quale penserà che io faccio confusione con un istituto del diritto del lavoro elaborato dagli anglosassoni sulla base del verbo «to mob» (aggredire, isolare, stringere in un angolo ecc.). Ma io risponderò che siamo alle solite, e cioè che molti giuristi nostrani, posti di fronte ad un meccanismo anglosassone (oltre tutto dai contorni molto incerti), non si sono preoccupati di rapportarlo ai principî generali del nostro diritto, ma si sono gregariamente accodati alla visione specifica e parziale dei loro colleghi di lingua inglese. Se non lo avessero fatto, si sarebbero resi conto che il «mobbing» non è altro che una sottospecie dell'abuso del proprio diritto. Piú precisamente, è l'uso perverso (non virtuoso, come direbbe un economista) di una propria facoltà giuridica nei confronti di una controparte, l'esercizio immotivatamente oppressivo di questa facoltà nei confronti della stessa. Quindi non è abusivo e condannevole soltanto quello che taluni anglosassoni chiamano anche il «bossing», cioè l'oppressione ingiustificata dall'alto, del superiore (il cosí detto «boss») verso il basso dell'inferiore, ma è abusivo e condannevole anche il comportamento petulante od ostintatamente gelido del pari grado con il pari grado e persino il modo sfrontatamente esatto e minuzioso di un subordinato nel prestare obbedienza ad un superiore. In Italia, manco a dirlo, va facendosi strada da anni il progetto di affrontare situazioni siffatte col ricorso ad apposite e necessariamente mal congegnate leggi. Io suggerirei modestamente di lasciar stare, una volta tanto, l'imitazione pedissequa dei diritti anglosassoni e di far capo alla nostra tradizione giuridica ed al linguaggio italico ad essa relativo.

6. Il «*biscia*» e il «*sardina*». – A proposito di «boss», giustamente ipotizzano gli studiosi che solo alla sua qualità di appartenente al rango senatoriale dovette essere grato il «*clarissimus iuvenis*» di cui parla Marciano (1 *iud. publ.*, D. 48.13.12.1), se evitò la condanna a morte per «*sacrilegium*» e se la cavò, per benevolenza dei divi Severo e Antonino Caracalla, con la semplice «*deportatio in insulam*». Pensate, il ribaldo giovane, a seguito di un'opinabile istruttoria sulla quale qui sorvolo, era stato convinto del crimine di aver introdotto in un tempio un suo schiavo chiuso in una piccola cassaforte («*arcula*») affinché, durante il periodo del deposito, sgusciasse fuori e vi ammassasse oggetti di valore rubacchiati qua e là («*qui post clusum templum de arca exiret et de templo multa subtraheret et se in arculam iterum referret*»). Nel saggio poc'anzi citato (pp. 18 ss.) il Wacke non si preoccupa del peso della cassa (che, per mantenersi sempre uguale a se stesso, doveva essere assicurato, direi, da barre di piombo o di ferro destinate via via alla sostituzione con le cose preziose rubate), non si chiede cioè se la scoperta del trucco fu dovuta al fatto che il giovinastro non aveva pensato a far sí che l'«*arcula*» non pesasse in uscita molto

più di quanto pesava (e probabilmente era stata pesata) in entrata, ma preferisce segnalare la peculiare difficoltà di reperire uno schiavo tanto piccolo e leggero da inserire nel forziere. Ebbene no, questa difficoltà io non la vedo. Nulla di più facile che far ricorso ad un fanciullo (di quelli che sino a meno di un secolo fa erano anche largamente utilizzati come spazzacamini). Nulla di meno difficile che addestrare alla bisogna uno di quegli specialisti che nella malavita si dicono i «biscia» o, meglio ancora, i «sardina». I giusromanisti, a mio avviso, non devono trascurare la lettura, oltre che di Thomas Mann, anche dei così detti «libri gialli». Anzi vi è di più. Chi tenga presente quell'interessante racconto dal vero che è stato pubblicato da Michael Crichton sulla «grande rapina» dell'oro inglese destinato nel 1855 alle paghe delle truppe di Lord Reagan in Crimea (*The Great Train Robbery*, 1976) non può dimenticare, tra una moltitudine di altri gustosi particolari, il capolavoro della cassa da morto introdotta nel carro ferroviario in cui era custodito l'oro e dell'uscita da quella cassa, al momento opportuno, di uno dei protagonisti dell'impresa: un «sardina» appunto, uno specialista in «ferramenta», cioè in chiavi false, che si era stoicamente adattato a starsene immobile nella bara per otto ore facendo compagnia alla carogna significativamente fetida di un cane morto da un paio di giorni. (Alla faccia dei «bagarozzi» di guardia, il «malloppo» venne integralmente rubato, anche se qualche tempo dopo gli sbirri di «Law and Order» assicuraronero inesorabilmente la banda ladresca alla Giustizia).

7. *Le cose semoventi*. – Nel tornare alla lingua onesta ed a quella latina del diritto romano, sento il dovere di segnalare con viva simpatia il diligentissimo studio dedicato recentemente da Carlo Lanza (*D. 21.1: «res semoventes» e «morbus vitium-que»*, estr. anticip. da *SDHI*. 2004) ad un passo molto discusso sul piano esegetico: Ulp. 81 *ad ed.*, D. 21.1.1 pr. (*Labeo scribit edictum aedilium curulium de venditionibus rerum esse tam earum quae soli sint quam earum quae mobiles aut semoventes*). Invece di fare spallucce alla copiosa dottrina che ha ritenuto questo passo interpolato nel tratto «*tam-fin.*» e comunque nel *hapax* delle «*res se moventes*», il Lanza ha dedicato oltre sessanta pagine del suo articolo alla «dimostrazione» della sua genuinità. Forse parlare di dimostrazione è stato un po' troppo perché l'onere della prova (o meglio, dell'indiziarità) grava in questi casi solo su chi «attacca» il testo e non su chi ne difende la genuinità, ma sta di fatto, almeno a mio avviso, che gli argomenti di forma e di sostanza addotti dal Lanza a contestazione degli indizi di emblema triboniano o di glossema pregiustiniano sono numerosi e in gran parte molto convincenti. Quanto alle «*res se moventes*», l'espressione è indubbiamente piuttosto ardita, ma si dà il caso che essa è attribuita da Ulpiano a Labeone e che Labeone, si sa, non era un passivo e grigio giurista e linguista da quattro soldi, tutt'altro. Non può sorprenderci che egli abbia creato una locuzione tanto calzante per designare quella particolare sottospecie di «*res mobiles*» (schiavi e animali) che avevano la caratteristica di potersi allontanare con i propri mezzi una volta che non fossero più rinchiusi o trattenute (v. in proposito, da ultimo, R. Knütel, «*Exempla docent*» etc., in *On. Talamanca* [2002] 431 ss., spec. 445 ss.).

8. *Maometto e la montagna*. – Quando un giusromanista delle leve più recenti, anziché concionare sull'epistemologia dei giuristi romani, si avvicina a qualche testo giuridico e lo legge con la dovuta attenzione io provo la soddisfazione che avrebbe avuto Maometto se la montagna, «*res immobilis*» per eccellenza, avesse accettato il suo invito a comportarsi da «*res mobilis semovens*» ed a venirgli accanto.

Sono molto grato pertanto a Cosimo Cascione per aver accolto il mio suggerimento (cfr. *Trucioli* 7) di leggere ed interpretare questo piuttosto enigmatico frammento di Cervidio Scevola (2 dig.): *Defendente tutore pupillus condemnatus ex contractu patris accepit curatorem, inter quem et creditorem acta facta sunt apud procuratorem Caesaris infra scripta. Priscus procurator Caesaris dixit: «faciat iudicata». Novellius curator dixit: «abstineo pupillum». Priscus p. C. dixit: «responsum habes: scis quid agere debeas». quaesitum est an secundum haec acta adulescens a bonis paternis abstentus sit. respondit proponi abstentum.* Mentre rinvio, per una notizia più estesa della questione alla mia nota ed alla diligentissima disamina del Cascione (*D. 26.8.21: il creditore redivivo*, in *Index* 30 [2002] 425 ss.), rilevo qui solo questo: che io avevo supposto essere stata la seconda dichiarazione di Prisco rivolta al curatore Novellio («Mi hai dato una risposta soddisfacente: adesso, come sai, devi offrire i soli beni del defunto alla procedura della *bonorum venditio*») e che invece il Cascione suppone essersi Prisco rivolto alla controparte di Novellio, cioè al creditore del defunto (creditore non «redivivo», direi, ma dimenticato), per dirgli all'incirca che il «*responsum*» di Novellio lo legittima senza più ombra di dubbio a dare inizio all'esecuzione sul patrimonio del defunto. Giusto: sia perché rende più accettabile lessicalmente il termine «*responsum*» (non come participio passato, ma come sostantivo), sia perché rende più proprio il termine «*agere*» (essendo il creditore colui che dovrà «promuovere» l'esecuzione patrimoniale). Tuttavia la cosa non finisce qui. Chi ha dubitato che la dichiarazione di Novellio («*abstineo pupillum*») fosse sufficiente ad integrare l'«*abstentio*» del pupillo e si è perciò rivolto per lumi a Scevola? Non direi le parti costituite in giudizio «*extra ordinem*», e in particolare (come pensa il Cascione) il creditore, visto che nulla essi hanno obiettato al decreto di Prisco, dal quale si sono congedati senza altro discutere. Un uditore di Scevola, in sede di *quaestio*? Mah. Prossimamente, forse, altri interessanti sviluppi.

9. *Gloria*. – Il libro di M. Floriana Cursi, «*Iniuria cum damno*» etc. (2002) è una monografia degna di molta attenzione non solo per l'interessante ipotesi che abbozza, ma anche per la ricchezza dell'informazione bibliografica cui si riferisce. Tralasciando in questa sede la discussione dell'ipotesi ricostruttiva, mi permetto di segnalare all'attentissima autrice una sia pur minima pecca dell'informazione là dove essa, con riferimento al notissimo aneddoto attribuito a Labeone da Gell. 20.1.13, parla dell'«episodio del cavaliere Verazio» (p. 236 nt. 52). Ebbene, Gloria Galeno (*Verazio il cavaliere*, in *St. Guarino* 4 [1984] 1883 ss.) ha messo in chiaro che dell'appartenenza di Verazio agli *equites* non vi è nelle fonti alcuna traccia ed ha anche gustosamente ipotizzato come si sia formato tra alcuni autori moderni, partendo dall'Arangio-Ruiz, il singolare equivoco. Ai fini del complesso discorso svolto dalla Cursi l'involontaria lacuna non ha nessuna importanza, ma per me è molto diverso. Gloria Galeno, scomparsa prematuramente nel 1992, è stata per lunghi anni una preziosa mia collaboratrice nell'insegnamento delle Istituzioni di diritto romano. Aveva l'amore per l'insegnamento nel sangue e si prodigava generosamente nel «tutoraggio» di innumerevoli studenti, di molti suoi colleghi assistenti (dei quali alcuni sono oggi in cattedra), nonché del suo stesso professore, il quale spesso ne riscosse fermi ammonimenti comportamentali tutti meritatissimi. Purtroppo, a causa di un concorso per professori associati essa attribuì alla mia debolezza, piuttosto che al mio necessario rispetto per la commissione giudicatrice, uno sterminio di miei allievi del quale anch'essa (ingiustamente o giustamente) fu

vittima. Non mi volle seguire quando passai alla cattedra di Diritto romano, rimase fermamente assistente alle Istituzioni, si astenne dai successivi concorsi di associazione e sopra tutto, ahimé, si rese conto che io non ero un nume. Sin da allora fu per me una perdita senza riparo. Ancor oggi mi capita di essere fermato per strada da vecchi (sempre piú vecchi) studenti di Istituzioni che, ricordandosi di me sceriffo dalle gambe molli, rievocano immancabilmente anche la burbera e benefica Calamity Jane, lei. («C'era una volta il West»).

10. *Repetita iuvant?* – Molto interessante il breve articolo dedicato da Theo Mayer - Maly al *Commercium* in *T.* 71 (2003) 1 ss. Esprimo il mio accordo con le tesi interpretative del collega austriaco non fosse altro perché quelle tesi, insieme con altre, le ho difese trent'anni fa in un articolo dal titolo «*Commercium*» e «*ius commercii*» (in *Le origini quiritarie* [1973] 166 ss. e oggi anche in *APDR.* [2004] 47 ss.) che egli ha trascurato di leggere o almeno di citare. Forse qualcuno penserà che per rendere piú esplicita la concordanza di idee sarebbe meglio che ripetessi le argomentazioni di allora. Ma è proprio vero che «*repetita iuvant?*» Chi sa, potrebbe darsi che il riesame della materia mi portasse a cambiare idea. Non solo sarebbe una complicazione di cui non ho voglia e per la quale non ho piú tempo disponibile. Sarebbe anche la rinuncia al piacere di trovarmi d'accordo con un caro amico che conobbi a Vienna tanti anni fa (potrei precisare il giorno: il 27 giugno 1956, al termine di una conferenza che ebbi occasione di fare in quell'Università), lui fresco di un dottorato conquistato con i massimi onori, io pieno di entusiasmi e illusioni ormai purtroppo svaniti.

11. *Chi si rivede.* – Mi ha fatto molto piacere, come quello di rivedere dopo tanto tempo un altro vecchio amico, l'incontrarmi di nuovo con un problema che mi ha molto interessato circa mezzo secolo fa, quando «seguivo» le ricerche dedicate da un giovane studioso napoletano alla *lex Cincia de donis et muneribus*. Il problema era quello del significato della locuzione «*servitutem servire*», che appare in pochi testi giuridici e letterari di radice molto antica. Non ebbi allora il tempo e la voglia di approfondire per mio conto l'argomento, ma ricordo bene che in un primo momento mi parve ragionevole l'interpretazione offerta da F. Casavola (*Lex Cincia etc.* [1960] 69 nt. 40), mentre in un secondo momento mi colpirono, anche se non mi convinsero del tutto, le forti critiche manifestate da M. Talamanca (*Donazione provvisoria e donaz. traslativa*, in *BIDR.* 64 [1961] 282 s.). Non importa. Il tema sfiorato dai due giovani studiosi di allora è stato preso di petto da un giovane studioso di oggi, Roberto Fiori, in un articolo che segnalo con piacere, anche e sopra tutto per la pacatezza del metodo di indagine, all'attenzione dei giusromanisti («*Servire servitutem*», in *On. Talamanca* 3 [2002] 355 ss.). Pur facendosi scudo con molti «forse» e «direi», il Fiori suppone che vi sia stata un'epoca antichissima, anteriore alla rilevanza giuridica ottenuta dal concetto di «*servitus*» (nel senso di asservimento dello straniero), nella quale l'asservimento del cittadino «*addictus*» era tanto intenso da far perdere a costui (non si sa se per sempre o temporaneamente) la «*civitas libertasque*», insomma, tale da fargli subire una sorta di «*capitis deminutio maxima*» avanti lettera: sarebbero stati piú tardi i pontefici a denominare questa situazione giuridica come «*servire servitutem*», e ciò allo scopo di escludere che si trattasse di «*servitus*» vera e propria. Ipotesi che è peraltro (direi, osserverei, riterrei) piuttosto ardita e lessicalmente (o bisogna dire semanticamente?) poco persuasiva.

12. *Avvocato, concluda.* – Ho tra le mani una raccolta di conferenze, relazioni e comunicazioni diffuse in varie recenti circostanze dall'attivissimo Umberto Vin-

centi (*L'universo dei giuristi, legislatori, giudici. Contro la mitologia giuridica* [2003] pp. XVII-212). Libro interessante, anche perché nutrito di molti rinvii alla pratica giudiziaria moderna e ad una letteratura non solamente tecnica (nel che esso coincide con le mie personali tendenze e con diverse mie pubblicazioni volutamente non diffuse negli ambienti universitari, di cui l'ultima è datata 2002 ed ha, se così vi piace, il singolare titolo di *Sarchiaponi giuridici. Dodici esemplari selezionati*: v., ora, la nuova edizione ampliata, Napoli, De Frede, 2004). Non mancherei di raccogliere i molti impulsi alla discussione (beninteso, serena e pacata) che il libro offre, se non mi mancasse lo spazio e, temo, l'antico vigore. Mi limiterò quindi all'episodio (raccontato alle pp. 198 s.) di quel presidente della Corte Costituzionale che invitò un avvocato a non dilungarsi nella sua perorazione, dell'avvocato in questione che tacque vivamente offeso rimettendosi a sedere e del presidente che di rimessa giustificò il suo operato affermando di aver spesso fatto così con i difensori che gli paressero inutilmente verbosi nei suoi precedenti cinquant'anni di magistratura ordinaria. Bene, io ho alle mie spalle una lunga carriera di avvocatura e sono d'accordo col Vincenti che un avvocato il suo giudice se lo deve accortamente «studiare» e rabbonire: «molti sono li giudici che hanno dura la testa e l'avvocato con parole li domina e ammonesta», avrebbe forse scritto Ciullo d'Alcamo. Tuttavia, siccome ho alle mie spalle anche una breve carriera di giudice di udienza, ancora ricordo con ammirazione il presidente del collegio di cui facevo parte (Tribunale di Roma, primi anni Quaranta, non riesco a rammentare come si chiamava). Imponeva tacitamente, con il suo contegno autorevole e spiccio, la concisione agli avvocati, ma mai si lasciava sfuggire, quando qualcuno tra questi eccezionalmente si dilungasse, la ben nota frase «Avvocato, concluda». Rispettava insomma il principio dell'oralità del giudizio, anche se esso fa parte ormai della mitologia giuridica.

13. *Pulizia etica*. – In una nota di *Labeo* del 1993 (= *PDR*. 2 [1993] 509 s.) ho già espresso con sentite parole tutto il mio, diciamo così, disagio verso quelle che ho chiamato «le banderuole», cioè verso coloro che in ogni campo, compreso quello giusromanistico, cambiano troppo facilmente, troppo radicalmente, troppo vociosamente di impostazione spirituale. Non parliamo poi dei razzisti e degli operatori della così detta «pulizia etnica» a danno degli ebrei, dei croati (o dei serbi), dei musulmani (o dei cristiani), dei tutu (o dei tutsi), insomma ci siamo capiti. Tanto premesso, mi si conceda di segnalare un caso di «pulizia etica», o di simpatia per la stessa; che mi è venuto ultimamente sott'occhio: pulizia «etica», non etnica, ci tengo a precisarlo, cioè pulizia senza versamento di sangue, ma di assai dubbio gusto anch'essa, almeno secondo me. Dunque, nella *ZSS*. 120 (2003) si legga la recensione dedicata (pp. 373 ss.) dal dr. Betinio Diamant di Medias (Romania) al *Drept roman* (2000, pp. 280) di Stefan Cocos: opera che dichiaro di non aver letto. Vi si reperiscono molti errori di stampa: male. La bibliografia è disordinata: malissimo. La trattazione è quanto meno superficiale: ohibò. Ma vi è di più e di peggio. «Sans mettre en discussion la valabilité», certi giudizi «metagiuridici» sanno di sorpassato, sono «probablement tirés des manuels ... publiés dans la période des décennies passées» e dalle concezioni generali di allora. Per esempio: a p. 123 si parla di «société d'esclavage romaine»; a p. 128 si tirano in ballo «les intérêts de classe»; a p. 224 si sostiene che «entre la catégorie sociale dominante et les pauvres il ne peut avoir place un accord de volonté libre». Bestemmie del passato e nulla più. Punto.